

Protocollo d'Intesa per il coordinamento e la realizzazione di

FAMELAB ITALIA 2020

– Trieste 31 agosto 2020 –

Tra

Il **Comune di Trieste**, con sede a Trieste, in piazza dell'Unità d'Italia 4, Codice Fiscale 00210240321, Partita Iva 00210240321, nella persona del Sindaco Roberto Dipiazza, nato ad Aiello del Friuli (UD) il 01.02.1953 e residente per la presente carica a Trieste, in piazza dell'Unità d'Italia 4, nella sua qualità di legale rappresentante

e

la società **Psiquadro** con sede a Perugia, in via, Codice Fiscale e Partita Iva, nella persona del dott....., nato a il, nella sua qualità di legale rappresentante.

Premesso

- che a Trieste è attiva da anni una rete, denominata "Trieste città della conoscenza", promossa dal Comune di Trieste tra gli enti locali, gli Atenei e gli istituti di ricerca scientifica (deliberazione giunta del Comune di Trieste n. 207 dd. 15.05.2017 e s.m.i.) che operano a livello nazionale ed internazionale, volta a valorizzare il sistema della ricerca e dell'innovazione e a promuovere ricadute positive per il territorio e per la cittadinanza;

considerato

- che le pubbliche amministrazioni, in base al dettato dell'art. 1,1-bis della legge n. 241/90 agiscono "nell'adozione di atti di natura non autoritativa, secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente", con ciò dando la possibilità di comporre, in una cornice unitaria, gli interessi pubblici e quelli privati presenti in uno specifico programma;

- che le pubbliche amministrazioni, come indirizzo generale, in base al dettato dell'art. 15 della legge n. 241/90, possono costituire accordi in collaborazione rivolti a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

- che la legge n. 662/96 prevede all'art. 2, comma 203, che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nonché degli enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi, tra cui la "programmazione negoziata";

- che Psiquadro soc coop partecipa a vario titolo, tra cui anche come promotore ed organizzatore, a incontri e appuntamenti divulgativi, culturali e scientifici con diverse realtà italiane ed estere;

- che Psiquadro soc. coop. organizza da anni il concorso per giovani comunicatori della scienza FameLab Italia, nell'ambito di FameLab Talking Science ideato da Cheltenham Festival (UK) e promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 20 paesi;

- che il Comune di Trieste organizza dal 2014 la selezione FameLab Trieste (insieme a partner del Protocollo Trieste Città della Conoscenza) ottenendo sempre un grande successo di pubblico, per cui si ritiene strategico realizzare a Trieste, per la prima volta, la finale nazionale di FameLab Italia 2020 che vede la partecipazione di tutti i vincitori delle selezioni locali svolte in 15 città italiane;

- che il presente Protocollo non costituisce affidamento di servizi, lavori o forniture per i quali le parti siano da considerarsi stazioni appaltanti e non rientra nella fattispecie contrattuale disciplinata dal Codice dei contratti pubblici.

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula quanto segue a valere tra le Parti

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 – Oggetto del Protocollo

Il presente Protocollo ha ad oggetto la definizione dei compiti dei Partner citati nelle premesse per l'attuazione del Progetto Finale nazionale FameLab Italia 2020 di seguito denominato Finale FameLab Italia.

Ciascun Partner è responsabile nei confronti degli altri sottoscrittori per il corretto svolgimento delle attività assegnate, escludendosi da ogni obbligazione patrimoniale o di altro genere presente o futura assunta dagli altri Partner e da ogni responsabilità per eventuali danni e costi risultanti dal mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Protocollo da parte degli altri Partner.

È esclusa la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte singolarmente: ciascun Partner assume le obbligazioni in nome e per conto proprio e non vincola gli altri.

Il rapporto derivante dal presente Protocollo non determina di per sé organizzazione o associazione fra i Partner, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli oneri sociali e di sicurezza, di trattamento dei dati personali nonché della correttezza dei relativi adempimenti contabili e fiscali.

I Partner del Protocollo si occuperanno dei compiti successivamente elencati in un quadro di collaborazione di natura federativa, al fine di responsabilizzare gli stessi nella gestione dei progetti di rispettiva competenza e nella realizzazione del risultato assegnato al singolo Partner.

Le seguenti disposizioni, in base agli artt. 1, 1 bis e 15 della legge 241/90 e 119 del TUEL, disciplineranno i rapporti tra i Partner per l'attuazione della Finale FameLab Italia:

1. Il **Comune di Trieste** per la sua funzione di sviluppo del "Sistema Trieste di ricerca e alta formazione" si occuperà di favorire la promozione dell'evento, in collaborazione con Psiquadro soc. coop, e si occuperà altresì di fornire alcuni servizi necessari allo svolgimento della manifestazione:

- la prenotazione e le spese relative ai servizi per l'utilizzo della sala Generali del Teatro Politeama Rossetti nella giornata del 31 agosto 2020 nei limiti di euro 4.000,00 più iva;
- la messa a disposizione di Psiquadro degli spazi del Polo Giovani Toti nella giornata del 30 agosto 2020 per l'incontro pre-gara con i finalisti;

2. La società **Psiquadro**, sarà responsabile, in collaborazione con il Comune di Trieste, dei contenuti del programma della Finale FameLab Italia inoltre parteciperà attraverso:

- l'organizzazione, l'allestimento e la gestione della manifestazione nella giornata del 31 agosto 2020;
- organizzazione generale, coordinamento e direzione della manifestazione;
- allestimento della scenografia e degli arredi della sala Generali;
- servizi di segreteria;
- la selezione e la gestione dei partecipanti alla manifestazione;
- grafica del sito internet e di tutto il materiale promozionale;
- gestione della comunicazione e ufficio stampa, del sito internet e dei social network;
- la stampa di cartellini pass e di altro materiale utile all'evento.

Ogni altra attività non prevista dal presente protocollo sarà oggetto di accordi specifici.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione

I Partner si impegnano a realizzare le attività previste dal Progetto Finale FameLab Italia nei termini della programmazione generale dell'evento e secondo i rispettivi compiti indicati nell'articolo 2.

Articolo 4 – Dati personali

Il trattamento dei dati personali oggetto del presente protocollo d'intesa dovrà avvenire in accordo a quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016, D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e normativa di settore. Le Parti si obbligano a sottoscrivere un accordo con successivo atto per definire i ruoli nel trattamento dei dati personali e le modalità del trattamento oltre che le reciproche responsabilità

Articolo 5 – Variazioni del Protocollo

Eventuali variazioni e/o modifiche e/o integrazioni e/o specificazioni del presente Protocollo dovranno essere preventivamente concordate tra i Partner e si riterranno valide solo se sottoscritte.

Articolo 6 – Durata

Il presente Protocollo ha durata fino al 15 settembre 2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7 – Clausola di salvaguardia

Qualora l'attività derivante dal presente Protocollo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, questi si riservano il diritto di recedere, con comunicazione raccomandata a.r. agli altri contraenti, per giusta causa.

Il recesso opererà dal ricevimento di tale comunicazione raccomandata a.r.

In caso di recesso di uno dei contraenti, è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a tale titolo da parte degli altri contraenti.

Articolo 8 – Controversie

Per qualunque altra controversia relativa al presente Protocollo, non risolvibile in via amministrativa o conciliativa tra le parti, il foro competente è quello di Trieste.

Trieste,

Letto, approvato e sottoscritto:

COMUNE DI TRIESTE

Psiquadro Soc Coop a R. L.

Articolo 9 - Approvazione specifica

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile le seguenti clausole: **art. 7 - Clausola di salvaguardia; art. 8 – Controversie.**

Trieste,

COMUNE DI TRIESTE

Psiquadro Soc Coop a R. L.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SALVADEI MANUELA

CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S

DATA FIRMA: 28/07/2020 14:23:34

IMPRONTA: 730A8952B85D2DF77ABB9A41A5D0C1E472162E04E3C06DFB447896562685AD84
72162E04E3C06DFB447896562685AD84E7487324B1DBFDAC49DBF1B9470AAF29
E7487324B1DBFDAC49DBF1B9470AAF29FA3D145F012CDDA8B912215C65B10BF1
FA3D145F012CDDA8B912215C65B10BF1035E551D6DEC0AC0C0B5E08EC96CBAF2

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 05/08/2020 08:07:55

IMPRONTA: 4FA4252E062828D297D66DF0817DAC25F8E6D7CC7B331E2B41D4C5AE562A02A4
F8E6D7CC7B331E2B41D4C5AE562A02A4986F20F39D5DF29015CCBE6289774E19
986F20F39D5DF29015CCBE6289774E19ABF69279DA680496C5761089BA672D78
ABF69279DA680496C5761089BA672D78C33AEB42478256365EB715BA28C25FB7

NOME: POLIDORI PAOLO

CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P

DATA FIRMA: 05/08/2020 12:33:55

IMPRONTA: 93AF8F1EF1182AA81CE07748890EB9CF4191A1DA80502BD753F3FC8F545D34A2
4191A1DA80502BD753F3FC8F545D34A219E2144E5E7BE2169232508F419BDAA0
19E2144E5E7BE2169232508F419BDAA0310B02B86A526486DC6C3E5E9979897A
310B02B86A526486DC6C3E5E9979897A3056CC6139088A8A7DE326CA9572E018